

**PARTE PRIMA****LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 523390)

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2024, n. 3

**Norme in materia di solidarietà internazionale e crisi umanitarie.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

**Art. 1****Finalità.**

1. La Regione del Veneto, coerentemente agli indirizzi nazionali di politica estera e ai principi contenuti all'articolo 5 comma 5 dello Statuto del Veneto, disciplina le iniziative di solidarietà internazionale per attenuare le sofferenze delle popolazioni di Paesi teatro di eventi bellici o di catastrofi naturali.

**Art. 2****Misure urgenti di solidarietà internazionale.**

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Giunta regionale, d'intesa con le autorità competenti, promuove, attua e sostiene iniziative di solidarietà attivate dagli organismi pubblici internazionali destinate a fronteggiare eventi eccezionali, causati da conflitti armati o calamità naturali che generano situazioni straordinarie di denutrizione, carenti condizioni igienico - sanitarie, disagio sociale e distruzione del patrimonio ambientale e artistico e che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni.

2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1 la Giunta regionale, d'intesa con le autorità competenti, fornisce, anche direttamente, beni ed attrezzature, nonché personale specializzato, sia volontario che messo a disposizione da soggetti pubblici e privati veneti.

**Art. 3****Istituzione del Registro regionale dei Mediatori culturali.**

1. Nell'ambito delle competenze di cui alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 "Interventi nel settore dell'immigrazione", è istituito a fini informativi presso la Giunta regionale, titolare dei dati personali, il Registro regionale dei Mediatori culturali allo scopo di disporre di soggetti specializzati ed in possesso di specifici requisiti per l'erogazione di servizi di mediazione, accompagnamento e orientamento dei cittadini stranieri extra UE, nonché per facilitare i loro rapporti con le istituzioni, pubbliche e private e l'accesso ai servizi e alle prestazioni in diversi ambiti.

2. Con apposito provvedimento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina modalità e criteri d'iscrizione nonché la tenuta del Registro, compresa la comunicazione e la diffusione del medesimo nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, ed al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE." e successive modificazioni.

**Art. 4**  
**Norma finanziaria.**

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 30.000,00 per l'esercizio 2024, si fa fronte con le risorse afferenti la legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 "Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile", allocate nella Missione 19 "Relazioni Internazionali", Programma 01 "Relazioni Internazionali e cooperazione allo sviluppo", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026.

---

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 12 febbraio 2024

Luca Zaia

---

**INDICE**

Art. 1 - Finalità.

Art. 2 - Misure urgenti di solidarietà internazionale.

Art. 3 - Istituzione del Registro regionale dei Mediatori culturali.

Art. 4 - Norma finanziaria.

### Dati informativi concernenti la legge regionale 12 febbraio 2024, n. 3

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Struttura di riferimento

#### 1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta del Presidente Luca Zaia, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 15 marzo 2023, n. 5/DDL;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 17 marzo 2023, dove ha acquisito il n. 190 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 24 gennaio 2024;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatrice la consigliera Laura Cestari, e su relazione di minoranza della Prima commissione consiliare, relatrice la Vicepresidente della stessa, consigliera Chiara Luisetto, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 6 febbraio 2024, n. 3.

#### 2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatrice la consigliera Laura Cestari, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

questa proposta legislativa, d’iniziativa della Giunta regionale, si inserisce nell’ambito della programmazione regionale in materia di cooperazione internazionale e promozione dei diritti umani.

Con la modifica del quadro normativo regionale sul tema, disposto dalla legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 “Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile”, le iniziative promosse dalla Regione nel contesto internazionale per la promozione della cooperazione allo sviluppo si incentrano esclusivamente su progetti di sviluppo socio-economico nei Paesi Terzi, coerentemente alle politiche del Ministero per gli Affari Esteri e la Cooperazione internazionale.

In queste iniziative non rientrano invece gli interventi di solidarietà diretta negli scenari di crisi, esigenza particolarmente attuale in considerazione della guerra in Ucraina ma anche delle molteplici emergenze umanitarie presenti su scala internazionale.

Per tale ragione, al fine di rendere più incisiva la stessa iniziativa del mondo del volontariato regionale, si promuove l’intervento legislativo quest’oggi all’esame dell’Assemblea legislativa regionale, allo scopo di affrontare i riverberi degli scenari di emergenza internazionale con uno strumento normativo più agile e funzionale alla necessità della risposta immediata ed efficace.

Oltre agli interventi diretti, la norma interviene su un aspetto fondamentale per la gestione delle emergenze e dei flussi generati nel territorio regionale: la mediazione culturale.

Al fine di organizzare il supporto da parte dei mediatori, viene ora introdotta una organica disciplina per la creazione di un elenco di mediatori culturali in grado di supportare gli operatori pubblici nell’accoglienza e integrazione dei migranti.

Nella seduta del 24 gennaio 2024 la Prima Commissione ha concluso i propri lavori in ordine al provvedimento, apportando alcune modifiche di carattere tecnico all’articolo 2 (Misure urgenti di solidarietà internazionale) e all’articolo 4 (Norma finanziaria) ed approvandolo a maggioranza.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Zaia Presidente (Cavinato, Cestaro con delega Gerolmetto, Giacomini, Sandonà, Vianello), Liga Veneta per Salvini Premier (Cestari, Corsi, Favero.), Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il Veneto (Bozza), Veneta Autonomia (Piccinini); si sono astenute le rappresentanti del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto (Camani, Luisetto).”;

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatrice la Vicepresidente della stessa, consigliera Chiara Luisetto, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la valutazione da cui muove questo progetto di legge, e cioè che gli interventi di cooperazione allo sviluppo relativi a progetti di sostegno economico in paesi terzi seppure importanti, non risultano oggi sufficienti alla luce delle dimensioni imponenti assunte dalle crisi umanitarie a livello internazionale, ci consente una riflessione sullo stato delle crisi umanitarie che ci circondano, sulla loro escalation e su che cosa, in particolare nel corso del 2023, si è verificato dentro e fuori l’Europa.

Lo scorso anno l’UNHCR, l’Agenzia ONU per i Rifugiati, ha risposto ad un numero in netta crescita di crisi umanitarie nuove o in peggioramento, per essere precisi è stato il più alto numero annuale di emergenze dichiarate degli ultimi 10 anni. Sorpassati i 110 milioni di persone, arriveremo alla fine del 2024 con una stima realistica di 130 milioni di persone che hanno bisogno di sostegno, in particolare in fuga da conflitti, eventi climatici estremi e crisi alimentari.

Il fattore comune di tutte queste crisi è la violazione dei diritti umani, ad esempio il diritto alla vita, alla libertà d'espressione, alla libertà dalla schiavitù, alla libertà di movimento, definiti fondamentali e protetti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, approvata nel 1948 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Le nuove crisi e il deterioramento di quelle irrisolte hanno causato un aumento delle emergenze umanitarie al punto che Dominique Hyde direttore delle relazioni esterne dell'UNHCR ha affermato che "l'entità della sofferenza umana è incommensurabile" ed è tale da ricordarci "l'imperativo dell'azione collettiva e della solidarietà".

Nel corso del 2023 non solo la guerra in Ucraina e l'escalation della tensione nello scenario israelo-palestinese hanno contribuito a questo quadro, ma molte altre crisi passate spesso sotto silenzio, dai terremoti in Siria e Turchia (23.8 milioni di persone colpite) e in Afghanistan (114.000 persone colpite e 478.000 costrette a rientrare dal Pakistan); un nuovo conflitto in Sudan (7.4 milioni di persone costrette alla fuga internamente o attraverso i confini) e il riaccendersi di vecchi conflitti in Karabakh (100.000 persone rifugiate) e in Somalia; il deteriorarsi della crisi nella Repubblica Democratica del Congo (7 milioni di persone colpite dal conflitto nella parte orientale del paese), i movimenti misti senza precedenti di rifugiati e migranti in America Latina e nei Caraibi e le inondazioni in Libia (900.000 persone in cinque province colpite direttamente dalla tempesta e dalle inondazioni improvvise) e nel Corno d'Africa (oltre 2 milioni di persone sfollate).

La condivisione delle responsabilità di accoglienza e supporto rimane altamente iniqua: il 55% dei rifugiati è ospitato in soli 10 Paesi. La maggior parte (il 69%) delle persone in fuga da conflitti e persecuzioni rimane nei pressi del proprio Paese d'origine. I numeri confermano altresì che, sia in base a misure economiche che in rapporto alla popolazione, sono sempre i paesi a medio e basso reddito ad ospitare la maggior parte delle persone in fuga (75%). I 46 paesi meno sviluppati rappresentano meno dell'1,3% del prodotto interno lordo globale, eppure ospitano più del 20% di tutti i rifugiati, la solidarietà arriva in primis da chi sta peggio.

Anche l'Italia ha previsto un consistente aumento di risorse negli scorsi anni a supporto delle crisi descritte, un aumento che va certamente interpretato come un fatto positivo, ma anche collegato al purtroppo crescente numero di criticità.

Inoltre, anche se si tratta di risorse importanti, esse non contribuiscono allo sviluppo dei paesi beneficiari. Servono infatti soltanto ad affrontare situazioni di carattere straordinario dove c'è pochissimo spazio, ad esempio, per le politiche di prevenzione.

Dunque promuovere, attuare e sostenere iniziative di solidarietà attivate da organismi pubblici internazionali come previsto dal presente progetto di legge diventa essenziale, seppure dobbiamo ricordare come accanto alla risposta diretta alle crisi in atto sia necessario un investimento ordinario, anche in termini preventivi.

A tale scopo a questo provvedimento dovranno seguire a nostro avviso sia azioni concrete di intervento rispetto alle crisi che abbiamo visto entrare con forza anche nel perimetro dell'Unione Europea, ma uno sforzo in più per costruire condizioni di tutela e presa in carico tempestiva al fine di scongiurare l'acuirsi di eventi e criticità, nella collaborazione con istituzioni ed enti nazionali.

In un'ottica di chiarezza, supporto e costruzione di tali condizioni, la realizzazione di una piena integrazione delle persone migranti rappresenta un tassello fondamentale. Agire, come fa l'art. 3, con l'istituzione del registro regionale dei mediatori culturali, contribuisce a dare una cornice trasparente e un perimetro di professionalità affidabili alle quali attingere. E' bene sottolineare che secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale "la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale" (si veda la sentenza n. 93 del 2008 e la sentenza n. 424 del 2005). In questo quadro anche "l'istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per l'iscrizione ad esso hanno, già di per sé, una funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale" (sentenze n. 300 e n. 57 del 2007 e n. 355 del 2005).

Secondo tali previsioni, dunque, l'individuazione della figura professionale di mediatore interculturale e degli standard minimi di competenza, l'istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per l'iscrizione a esso rientrano nell'ambito delle materie di competenza esclusiva dello Stato. Resta ferma la competenza delle Regioni per quanto attiene la definizione dei percorsi formativi in termini di contenuti e di metodologie didattiche, la certificazione delle competenze e la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale.

In questo senso il registro che oggi istituamo, come chiarito dall'art. 3 ha carattere informativo, dunque non costituisce un albo professionale. È uno strumento utile ad accreditare e distinguere il millantatore dal mediatore e a facilitare il reperimento di quest'ultimo in caso di necessità. Va ricordato altresì che, nonostante l'importante ruolo svolto dalla mediazione, non esiste ancora una normativa nazionale che definisca le qualifiche, le mansioni e l'inquadramento contrattuale della professione. La situazione varia da regione a regione, a volte anche da comune a comune, e la maggior parte dei mediatori si ritrova a lavorare a chiamata, senza tutele e garanzie. Anche su questo fronte ritengo sia fondamentale un impegno di questo Consiglio, poiché il valore della mediazione si esplica in numerosi campi, dalla mediazione linguistico-culturale che è presente nelle scuole italiane da più di vent'anni, operando in tutti i rapporti tra gli enti pubblici e gli utenti stranieri e contribuendo in modo sostanziale a processi inclusivi, alla mediazione in ambito socio-sanitario, dove l'accoglienza e l'informazione ad esempio delle donne straniere sui percorsi di cura o nel percorso pre e post gravidanza è un tassello di tutela dei diritti di grande valore.

Questo progetto ci dà dunque un semplice ma utile strumento in più nella direzione di una solidarietà concreta che riteniamo si debba esprimere attraverso politiche chiare, sempre più consapevoli di processi migratori presenti e strutturali, che vanno governati mettendo in campo azioni coraggiose e concrete di accoglienza, accompagnamento e facilitazione di chi, arrivando nel nostro Paese, qui realizza il proprio progetto di vita personale e familiare."

### 3. Struttura di riferimento

Direzione relazioni internazionali